

# Investimenti: all'Italia manca ancora un «tax appeal» europeo

di Piergiorgio Valente e Giovanni Rolle

Un risultato in gran parte atteso quello che emerge dall'analisi di «benchmarking» fiscale nei paesi Ue e negli Usa: all'Italia, insieme alla Germania, va il poco invidiabile primato della maggiore pressione tributaria sulle imprese. A questa si aggiunge un'alta variabilità legislativa e una tradizionale reciproca «diffidenza» tra amministrazione e contribuente. Ma gli indizi di un già avviato processo di adeguamento agli standard europei non mancano. Vediamoli.

Il processo di integrazione dei mercati finanziari europei, che aveva preso avvio, intorno alla metà degli anni '80, con la liberalizzazione dei movimenti di capitale, ha ricevuto un decisivo completamento con l'eliminazione del rischio di cambio e degli oneri di conversione e l'allineamento dei saggi d'interesse della terza fase dell'Unione Monetaria. L'abolizione dei confini nazionali fra gli Stati membri ha l'effetto di attribuire ai rispettivi sistemi fiscali un ruolo di crescente rilievo con riferimento alle scelte di localizzazione, di finanziamento e di investimento delle imprese e, di riflesso, sulla capacità delle imprese di competere con successo nei mercati globali.

In questo scenario, il Centro Studi Confindustria ed il Centro Studi Ernst&Young hanno effettuato un'analisi di *benchmarking* fiscale per porre a **raffronto il sistema tributario italiano con quelli degli altri Stati membri della Ue e degli Usa**. L'indagine ha preso in esame sia gli **aspetti quantitativi** relativi alla misura del carico fiscale (medio e marginale) sulle imprese, sia gli **aspetti qualitativi** relativi al contesto normativo ed operativo nel suo complesso (più avanti saranno esposte le linee metodologiche seguite nell'analisi comparativa). Oltre alla entità delle imposte gravanti sulle imprese infatti, anche l'efficienza dei sistemi tributari, la complessità delle norme e la loro variabilità nel tempo, la certezza della loro interpretazione da parte dell'amministrazione finanziaria e le caratteristiche del sistema sanzionatorio (amministrativo e penale) rappresentano fattori con impatto diretto sui calcoli di convenienza nella localizzazione di operazioni in differenti territori.

## Italia-Ue, riallineamento fiscale in vista?

Sotto il profilo quantitativo, se si esclude il dato relativo alla Germania (che sarà superato dalla riforma entrata in vigore dal 1° gennaio 2001), l'**Italia** è, in ambito Ue, lo Stato dal **maggiore prelievo tributario** sulle attività d'impresa.

L'Irap (seppure con notevoli scostamenti fra settori e, in generale, con effetti crescenti al diminuire della redditività delle imprese) contribuisce in misura rilevante a tale risultato, mentre i benefici derivanti dalla *Dual Income Tax* (Dit) paiono di complessa valutazione e di lieve entità. L'Italia si caratterizza anche per una minore sensibilità competitiva rispetto sia agli investimenti di natura finanziaria (come si evince dal confronto fra i regimi fiscali inerenti alle partecipazioni) sia a quelli a maggiore rischio imprenditoriale (essendo la legislazione in materia di riporto delle perdite fra le più restrittive).

Sotto il profilo qualitativo, dall'analisi operata, l'Italia pare ancora penalizzata da un **maggior grado di mutevolezza e di incertezza interpretativa** delle norme rispetto alla maggioranza degli altri paesi esaminati, cui si accompagna l'assenza di pratiche generalizzate di *ruling*. Sul versante sanzionatorio, si conferma la maggiore severità delle disposizioni domestiche, laddove in altri paesi prevale la logica dell'incentivazione alla *disclosure* dell'illecito ed al ripristino del danno erariale da parte del contribuente.

Ulteriori, importanti, evidenze derivano dall'**assenza** in Italia **di forme di consolidamento** ai fini fiscali o di presa in conto **delle perdite generate dalle sussidiarie estere**, fattori che paiono rendere

più problematica l'evoluzione del sistema italiano rispetto alle linee prospettiche della fiscalità comunitaria.

Sempre in tema di tassazione, la recente adozione di regimi di neutralità o di agevolazione delle operazioni di riorganizzazione societaria si contrappone allo svantaggio competitivo generato dalla **tassazione delle plusvalenze su partecipazioni**, che, nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea, beneficiano di regimi di esenzione.

In conclusione, anche alla luce del nuovo ampio scenario di riforme fiscali in corso

in alcuni dei principali Stati membri, pare emergere la necessità di completare rapidamente il processo di riallineamento competitivo del sistema tributario italiano.

diversità dei sistemi (la Danimarca considera elevato un numero di leggi superiore a 40).

La frequenza, lamentata in **Italia**, di mutamenti legislativi non sostanziali (emendamenti) pare essere in linea con buona parte dei paesi comunitari, mentre i **cambiamenti sostanziali** paiono avere frequenza superiore rispetto alla maggioranza degli altri paesi (Finlandia, Francia, Svezia, Spagna, Grecia, Germania, Danimarca) (v. **tavola 1**).

Nel complesso, a livello comunitario, Belgio, Spagna, Svezia e Finlandia si caratterizzano per una maggiore stabilità normativa rispetto agli altri paesi.

## Calo generalizzato delle aliquote

Nell'ambito dei possibili mutamenti normativi, la **variazione delle aliquote** di imposta è stata oggetto di particolare attenzione per l'impatto diretto che può esercitare sulle scelte localizzative ed operative dei diversi soggetti. Di fatto il *discrimen* è tra paesi ove mutamenti intervengono con frequenza annuale o biennale (Portogallo, Francia, Regno Unito e Danimarca) e paesi con una minore varianza (ad esempio: Spagna, Austria, Belgio e Paesi Bassi). Altro elemento degno di nota riguarda la progressiva **diminuzione delle aliquote** complessive **delle imposte dirette** (aliquote di base, sovrattasse e tasse locali) avvenuta nel corso **dell'ultimo decennio**. Tale riduzione è stata particolarmente accentuata nei paesi scandinavi, a fronte di una sostanziale stabilità in Austria, Paesi Bassi e Spagna. Nel contempo, si è assistito ad un allargamento delle basi

**Nella frequenza di mutamenti legislativi non sostanziali (emendamenti) l'Italia è in linea con buona parte dei paesi Ue, mentre i cambiamenti sostanziali paiono più frequenti rispetto alla maggioranza degli altri paesi.**

## La stabilità normativa, un traguardo da raggiungere

Tutti i paesi sono caratterizzati dalla presenza di norme tributarie complesse, volte a regolamentare le diverse tipologie di imposte. Tuttavia, la percezione che i singoli individui hanno dimostrato nel corso dell'indagine in relazione alla numerosità delle leggi esistenti nel proprio paese presenta notevoli *range* di oscillazione che originano dalla

**Tavola 1 - Stabilità normativa**

	Frequenza dei mutamenti legislativi sostanziali				Variazione delle aliquote	
	Abrogazioni		Principali leggi vigenti		1 o 2 anni	Oltre 2
	1 o 2 anni	Oltre 2	1 o 2 anni	Oltre 2		
Germania		X		X		X
Francia	X			X	X	
Belgio		X		X		X
Olanda	X		X			X
Spagna		X		X		X
Austria	X			X		X
Portogallo	X		X		X	
Svezia		X		X		X
Grecia	X		X			X
Finlandia		X		X		X
Regno Unito		X	X		X	
Danimarca	X			X	X	
Usa	X		X			X
Italia	X		X		X	

imponibili, manovra che ha lo scopo di avvicinare il reddito economico a quello fiscale, ma il cui impatto dipende anche dalla struttura economico-finanziaria delle singole imprese.

Attualmente la situazione normativa si presenta in **costante evoluzione**: la Germania ha da poco approvato la riforma fiscale dei redditi societari, che porterà ad una significativa riduzione del carico impositivo; l'Irlanda porterà l'aliquota al 12,5% nei prossimi anni. In Italia, l'effettiva riduzione negli anni delle imposte sui redditi dipende principalmente dagli effetti della Dit.

## Per un contenzioso più snello

L'indagine ha evidenziato che, in Italia, la durata media del contenzioso tributario è di cinque anni, prima di arrivare alla sentenza definitiva. Tale periodo di tempo risulta sensibilmente superiore a quello, ad esempio, di Finlandia, Spagna, Germania, Danimarca, Belgio e Olanda ove la durata delle controversie si attesta intorno ai 24 mesi (v. **tabella 2**).

La legislazione dei singoli paesi in generale prevede differenti gradi di giudizio, così garantendo al contribuente la possibilità di difesa di fronte alle autorità fiscali. Sotto questo profilo, nella **maggioranza dei paesi** non è prevista la necessità che il contribuente sia assistito da un professionista qualificato, al limite restringendo tale necessità agli ultimi gradi del contenzioso e, per la loro peculiarità e delicatezza, ai procedimenti penali.

Una spiegazione possibile può legarsi al fatto che l'orientamento di varie normative fa prevalere, in sede di accertamento prima e di contenzioso poi, le **esigenze di recupero di gettito erariale rispetto alla volontà punitiva**. Ciò può spingere ad un rapporto diretto del contribuente con gli organi deputati alla definizione sotto il profilo economico della materia oggetto di esame in vista dell'esclusione delle sanzioni personali. Tale orientamento favorisce anche una riduzione della futura instaurazione di contenziosi, a vantaggio dei tempi di definizione dei medesimi.

L'**Italia** pare essere al bivio: la ricerca di un **recupero di efficienza** è stata una sfida prioritaria degli ultimi anni ed ha spinto all'introduzione di istituti quali l'accertamento con adesione e la conciliazione, volti ad un recupero di gettito unitamente ad una più veloce definizione delle controversie in essere. Peraltro, le previsioni normative soffrono ancora di notevoli **rigidità procedurali** e limitazioni o cautele che portano il nostro sistema ad essere meno snello e più lento della maggioranza degli altri.

## Ruling, un rapporto trasparente col fisco

Nei differenti paesi della Ue le Amministrazioni Finanziarie sono sovente organizzate al loro interno

**Nella maggioranza dei paesi non è prevista la necessità che il contribuente durante il contenzioso fiscale sia assistito da un professionista qualificato.**

**Tavola 2 - Contenzioso**

	Legislazione speciale	Necessità di difesa qualificata (professionista)	Differenti gradi del giudizio	Durata media complessiva del contenzioso			
				Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 5 anni	Variabile
Germania	Sì	Sì	Sì	x			
Francia	Sì	No	Sì				x
Belgio	Sì	Sì (1)	Sì	x			
Olanda	Sì	No	Sì	x			
Spagna	Sì	Sì (1)	Sì	x			
Austria	Sì	Sì	Sì				x
Portogallo	Sì	Sì (2)	Sì				x
Svezia	Sì	Sì (2)	Sì				x
Grecia	Sì	Sì	Sì		x		
Finlandia	Sì	No	Sì	x			
Regno Unito	Sì	No	Sì				x
Danimarca	Sì	No	Sì	x			
Usa	Sì		Sì				x
Italia	Sì	Sì	Sì			x	

(1) In particolari procedimenti.

(2) Limitatamente ai procedimenti penali.

secondo criteri legati alle aree geografiche di competenza, alla specializzazione in relazione alle materie da esaminare e alla dimensione (rilevante o meno) o alla tipologia di soggetto passivo (persona fisica o giuridica, soggetto straniero) (v. **tavola 3**). In materia di interpretazione delle norme, varie amministrazioni finanziarie (Spagna, Finlandia, Portogallo, Belgio, Regno Unito) paiono essere più disponibili al confronto rispetto ad altre, vantando una consolidata tradizione in materia di **ruling**, cioè di pareri che danno certezza al contribuente sulla fattispecie esaminata e sono **vincolanti per l'amministrazione**.

Sotto questo profilo il sistema italiano, rispetto alla quasi generalità degli altri, si connota per la possibilità di ottenere un *ruling* preventivo ristretta a poche fattispecie, laddove in molti paesi esiste un ambito applicativo allargato alla quasi totalità dei quesiti aventi rilevanza fiscale (Danimarca, Germania, Francia, Finlandia, Regno Unito), cui è associata anche l'obbligatorietà dei *ruling* positivi per l'amministrazione finanziaria (Svezia, Finlandia, Francia, Spagna) e talora la loro **applicazione in via analogica** alle fattispecie aventi caratteristiche simili. Ciò significa che l'amministrazione finanziaria non potrà sanzionare in alcun modo, qualora cambi il proprio orientamento, il contribuente che abbia tenuto il comportamento che aveva positivamente prospettato alla medesi-

ma; parimenti andranno esenti da sanzioni coloro che (prima del mutamento di orientamento) abbiano tenuto un comportamento simile in casi analoghi.

L'**Italia** potrà essere equiparato ai sistemi più evoluti nel momento in cui verranno emanati i decreti attuativi dello **Statuto del contribuente**: il campo di applicazione dell'**interpello preventivo** otterrà un significativo ampliamento (rimanendo esclusa solamente la possibilità di applicazione analogica), cui si accompagnerà l'efficacia vincolante per l'amministrazione finanziaria del parere espresso.

Va anche aggiunto che:

■ la **validità** del *ruling* in genere all'estero varia tra i due anni della Finlandia ed i tre della Spagna, fino all'estensione illimitata della validità senza limiti in costanza della relativa legislazione di riferimento;

■ i **tempi di ottenimento** del *ruling* possono variare tra i dieci giorni minimi del Portogallo fino all'anno della Francia, attestandosi comunque su una media di tre-sei mesi per l'ottenimento di pareri vincolanti (Spagna, Grecia, Germania, Danimarca, Belgio).

## Il riporto delle perdite

Il **riporto a nuovo delle perdite** è previsto e consentito in tutti i paesi comunitari e negli Usa, con

**Tavola 3 - Rapporti con l'amministrazione finanziaria e ruling**

	Suddivisione per competenza, territorio e/o soggetto passivo	Ruling preventivo	Esistenza di procedure per ruling	Validità del ruling			Tempi di ottenimento del ruling			Natura vincolante per l'amm. finanziaria
				2 anni	3 anni	Varia / Senza limite	Fino a 3 mesi	Fino a 6 mesi	Fino a 1 anno	
Germania	Si	Si	Si			X	X			Si
Francia	Si	Si	Si			X			X	Si
Belgio	Si	Si	Si			X		X		Si
Olanda	Si	Si	No			X		X		Si
Spagna	Si	Si	Si		X		X			Si
Austria	Si	Si	Si			X	X			Si (1)
Portogallo	Si	Si	Si			X		X		Si
Svezia	Si	Si	Si	X					X	Si
Grecia	Si	Si	Si			X	X			Si
Finlandia	Si	Si	Si	X			X			Si
Regno Unito	Si	Si	Si			X	X			Si
Danimarca	Si	Si	Si			X		X		Si
Usa	Si	Si	Si			X		X		Si
Italia	Si	Si	Si			X		X		Si (2)

(1) Natura vincolante del ruling emesso dagli uffici imposte locali.  
 (2) Vincolatività con l'attuazione dello Statuto del contribuente.

differenti limiti temporali che variano **da un minimo di cinque anni** (Francia, Grecia, Danimarca, **Italia**) fino alla possibilità del riporto **senza limiti** (Germania, Belgio, Olanda, Regno Unito), così favorendo la possibilità che gli imprenditori riescano a sfruttare integralmente il beneficio (v. **tabella 4**).

Il **riporto indietro** viceversa è consentito solamente in Germania, Francia, Olanda, Regno Unito e Usa, con **limiti temporali più brevi** rispetto al riporto a nuovo e/o limiti di importo riportabile. In Francia le perdite possono essere riportate indietro fino a tre anni e solo in presenza di utili non distribuiti; negli Usa le perdite operative possono essere portate indietro fino a due anni e quelle di capitale fino a tre anni.

**Altre limitazioni** ad entrambi i tipi di riporto possono riguardare:

- **il confronto con il momento di insorgenza delle perdite** (in Finlandia e Germania mutamenti sostanziali legati alla vendita della maggioranza della partecipazione nella società, impediscono il futuro utilizzo delle perdite; in Danimarca sono previste limitazioni al riporto in società costantemente in perdita; in Belgio tramite *ruling* si può negoziare la possibilità di riporto delle perdite a fronte della perdita del controllo di una partecipazione);

- **la natura delle perdite** (il riporto è consentito solo in presenza di redditi della medesima natura - Regno Unito);

- la loro attinenza ad **operazioni straordinarie** (Francia).

Con riferimento alle **perdite di fonte estera**, sovente il relativo riporto è consentito solo in presenza di entrate della medesima fonte; i trattati contro le doppie imposizioni possono prevedere condizioni restrittive.

In **ottica antiabuso**, al fine di evitare la pianificazione della formazione di perdite infragruppo, particolari disposizioni sono dettate in presenza di tassazione consolidata (Spagna, Portogallo, Francia, Danimarca, Olanda, Usa).

**In Italia il bilancio consolidato viene redatto esclusivamente ai fini civilistici. Sotto il profilo fiscale è prevista solo la possibilità di cedere le eccedenze d'imposta all'interno del gruppo.**

## Le regole per i «gruppi»

L'indagine ha esaminato le norme esistenti sui **gruppi di società nelle diverse legislazioni**, con particolare riferimento alla possibilità di consolidare i risultati delle diverse entità giuridiche ed alla tassazione delle plusvalenze conseguite sulla alienazione di partecipazioni:

- **consolidamento fiscale**: a livello europeo il panorama si presenta diviso tra i paesi che **riconoscono rilevanza fiscale al gruppo** di società (Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Danimarca, Usa) e quelli che **non la riconoscono** (**Italia**, Germania, Olanda, Austria, Svezia, Grecia, Finlandia, Regno

**Tavola 4 - Riporto delle perdite**

	Riporto in avanti						Riporto indietro			
	Possibilità	Fino a 5 anni	Fino a 6 anni	Fino a 10 anni	Fino a 20 anni	Illimitato	Possibilità	Fino a 1 anno	Fino a 3 anni	Regole particolari a livello consolidato
<b>Germania</b>	Si					X	Si	X		
<b>Francia</b>	Si	X					Si		X	X
<b>Belgio</b>	Si					X	No			
<b>Olanda</b>	Si					X	Si		X	X
<b>Spagna</b>	Si				X		No			X
<b>Austria</b>	Si					X	No			
<b>Portogallo</b>	Si		X				No			X
<b>Svezia</b>	Si					X	No			
<b>Grecia</b>	Si	X					No			
<b>Finlandia</b>	Si				X		No			
<b>Regno Unito</b>	Si					X	Si	X		
<b>Danimarca</b>	Si	X					No			X
<b>Usa</b>	Si				X		Si	X		X
<b>Italia</b>	Si	X					No			

Unito) (v. **tavola 5**). Ove è previsto il consolidato fiscale, le norme disciplinano la tassazione dei gruppi di società localizzate nello stesso paese, escludendo dall'area di consolidamento le entità che, pur appartenendo allo stesso gruppo, sono residenti in paesi diversi (fa eccezione la Danimarca, ove, in presenza di particolari condizioni, la tassazione consolidata può riguardare anche imprese non residenti). In Italia, per il momento, il bilancio consolidato viene redatto solo ai fini civili, mentre, sotto il profilo fiscale, è prevista solamente la possibilità di cedere in tutto o in parte le eccedenze d'imposta all'interno di gruppi societari;

■ **regime delle partecipazioni:** la maggior parte dei paesi Ue prevede l'istituto della «**participation exemption**» (Austria, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Spagna, Germania, Lussemburgo), che permette l'esclusione da imposizione dei *capital gain* relativi alla alienazione di partecipazioni rilevanti. In **Italia** invece il **regime opzionale** previsto dal Dlgs 358/97 prevede unicamente l'**imposta sostitutiva** del 27% (**19%** con effetto dal periodo di imposta 2000, in forza della previsione contenuta nel «Collegato» alla legge finanziaria 2000) sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni di controllo (o di collegamento) iscritte come tali tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci.

Infine, a conclusione del lavoro di analisi, merita anche di essere segnalato che, con riferimento alle dichiarazioni annuali da inviare, in molti paesi non esiste obbligo di inviare la dichiarazione da parte dei sostituti di imposta che abbiano operato

ritenute (Francia, Belgio, Austria, Portogallo, Svezia, Finlandia, Danimarca).

## Oneri fiscali a confronto

Come abbiamo già detto, in Europa, Italia e Germania (per la quale però non si tiene conto della riforma fiscale entrata in vigore dal 1° gennaio 2001) si spartiscono la «maglia nera» di paesi dal più elevato carico fiscale sull'attività d'impresa.

Questo è il dato - forse non del tutto inatteso - che emerge dalla **ricerca effettuata dal Centro Studi Ernst&Young e dal Centro Studi Confindustria**, presentato lo scorso dicembre nell'ambito del Rapporto del Centro Studi Confindustria «Benchmarking competitivo: redditività delle imprese e carico fiscale». Il **box** alla pagina seguente ne illustra i criteri metodologici.

Nei **cinque settori di imprese** tipo considerati, l'**aliquota media effettiva italiana** oscilla da un minimo del 46,6% ad un massimo del 62,2%; la media delle 5 aliquote è pari al **53,5%** contro il 49,5% della Germania (v. **tavola 6**). Rispetto alla Germania e agli altri paesi si nota inoltre una maggiore variabilità, che dipende in larga misura dall'Irap, ed è connessa con le differenze nell'incidenza del costo del lavoro e degli oneri finanziari e con l'effetto Dit.

Infatti, la disponibilità di dati relativi ad esercizi anteriori al 1999 ha consentito di prendere in considerazione, sia pur limitatamente alle informazioni cumulate disponibili, anche gli effetti dinamici di norme tributarie che si basano sull'evoluzione nel tempo di determinate poste patrimoniali o economiche quali, con riferimento all'Italia, la **Dual Income Tax**. L'impatto di tale imposta, i cui

**Tavola 5 - Consolidato fiscale**

	Rilevanza fiscale del gruppo di società	Soggettività passiva della holding	Possibilità di esclusione/ esenzione di società da tassaz. consolidata	Participation exemption
<b>Germania</b>	No			Sì
<b>Francia</b>	Sì	Sì	Sì	
<b>Belgio</b>	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>Olanda</b>	No			Sì
<b>Spagna</b>	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>Austria</b>	No			Sì
<b>Portogallo</b>	Sì	Sì	Sì	
<b>Svezia</b>	No			
<b>Grecia</b>	No			
<b>Finlandia</b>	No			
<b>Regno Unito</b>	No			
<b>Danimarca</b>	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>Usa</b>	Sì	Sì	Sì	
<b>Italia</b>	No			No

## Metodo e campione della ricerca

Il lavoro è fondato sui **dati tratti dal Rapporto Mediobanca** «Dati cumulativi di 1828 società italiane» relativo al **periodo 1989-99** afferenti gli aggregati di bilancio, riferiti all'anno 1999, di un campione di società italiane operanti in diversi settori. Sulla base dei valori indicati in tale Rapporto, è stata effettuata un'**analisi comparativa sulla tassazione del reddito d'impresa nei principali paesi europei** diretta ad individuare la misura delle aliquote effettive d'imposta e le differenze che, su questo fronte, si registrano nei diversi Stati.

Con riferimento agli **aspetti metodologici dell'indagine**, va rilevato che, basandosi su dati aggregati o di sintesi, lo studio è stato realizzato alla luce di determinate **ipotesi di semplificazione** in relazione al trattamento dei principali fattori che concorrono alla formazione della base imponibile. Tali assunzioni, che condizionano necessariamente l'esito della ricerca, sono state definite con la finalità di rendere più omogenei i dati relativi ai diversi paesi coinvolti e di garantire l'ottenimento di risultati significativi.

Questo tipo di «esercizio» - che può essere affinato utilizzando modelli di bilancio vieppiù dettagliati, per valutare particolari aspetti delle normative fiscali come il trattamento delle plusvalenze, le possibilità di riporto delle perdite, i vari tipi di agevolazioni o incentivi - è stato effettuato per **5 settori di imprese-tipo**, differenziate in base all'incidenza del costo del lavoro sul fatturato e alla struttura patrimoniale e finanziaria. Sulla base di questi cinque bilanci tipo sono state calcolate le **imposte alla luce della legislazione in vigore al 31 ottobre 2000** in:

- Italia,
- Francia,
- Germania,
- Gran Bretagna,
- Portogallo,
- Spagna
- Stati Uniti,

individuando così i paesi con il maggiore onere tributario sui redditi delle imprese.

### Tavola 6 - Confronto tra i carichi fiscali

	Settore A	Settore B	Settore C	Settore D	Settore E
<b>Struttura economico-finanziaria:</b>					
• costo del lavoro su fatturato netto	12%	22%	15%	17%	14%
• ammortamenti su fatturato netto	3%	4%	3%	5%	3%
• oneri finanziari su fatturato	2%	3%	1%	1%	4%
<b>IMPOSTE SUL RISULTATO D'ESERCIZIO (%)</b>					
Italia	46,6	61,2	49,2	48,2	62,2
Portogallo	37,2	35,0	29,3	35,9	32,6
Spagna	37,4	40,5	30,6	36,0	33,7
Germania	47,8	50,2	47,4	50,3	51,7
Francia	35,8	33,1	36,3	35,1	28,5
Gran Bretagna	31,0	34,0	32,0	31,5	30,5
Stati Uniti	39,5	43,4	40,9	40,1	38,8
<b>IMPOSTE SUL MARGINE OPERATIVO LORDO (%)</b>					
Italia	32,1	26,1	40,6	32	22,7
Portogallo	25,6	14,9	24,2	23,8	11,9
Spagna	27,5	18,2	31,5	24,9	13,9
Germania	32,9	21,4	39,2	33,4	18,9
Francia	24,7	14,1	30	23,3	10,4
Gran Bretagna	21,3	14,5	26,5	20,9	11,1
Stati Uniti	27,2	18,5	33,8	26,7	14,2
<b>IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO (%)</b>					
Italia	16,1	8,6	15,3	14,9	8,8
Portogallo	12,9	4,9	9,1	11,1	4,6
Spagna	13,8	6	11,8	11,5	5,4
Germania	16,5	7	14,7	15,5	7,3
Francia	12,4	4,6	11,3	10,8	4
Gran Bretagna	10,7	4,8	9,9	9,7	4,3
Stati Uniti	13,7	6,1	12,7	12,4	5,5

## Le principali ipotesi fiscali e contabili dei calcoli effettuati

Per quanto concerne l'**Italia**, nella determinazione dell'Irpeg, si è tenuto conto dell'effetto della Dit e si è a tal fine ipotizzato che la differenza tra gli utili d'esercizio formati a decorrere dal 31 dicembre 1996 e gli utili distribuiti, sia stata reimpiegata nell'attività d'impresa costituendo, ai fini Dit, incremento di capitale investito. Ai fini della determinazione dell'Irap, si è aggiunto al margine operativo netto il costo del lavoro, dedotto gli oneri diversi e gli ammortamenti anticipati, e sommato le plusvalenze su realizzi (in misura pari al 50% del valore della voce in oggetto).

Per quanto riguarda la **Francia**, tra gli «Altri componenti negativi di reddito», è stato ripreso a tassazione l'incremento del fondo accantonamento oscillazione cambi realizzato nel 1999. Per quanto concerne plusvalenze e minusvalenze, si è ipotizzato che le plusvalenze siano state realizzate sulla cessione di immobilizzazioni materiali. Non essendo (più) previsto alcun regime di esenzione, sono state considerate interamente soggette a tassazione. L'ammortamento per costi pluriennali è stato considerato interamente non deducibile.

Secondo la disciplina in vigore alla data di riferimento (31 ottobre 2000), in **Germania** l'aliquota d'imposta sul reddito può variare a seconda che la società provveda o meno alla distribuzione dell'utile. In Germania le società sono soggette ad un'imposta sul reddito «federale» e ad un'imposta sul reddito locale (deducibile dall'imposta federale), la cui aliquota può variare dal 13% al 20,5%. Nella simulazione si è utilizzata l'aliquota mediamente applicata che è pari al 18%. Il calcolo delle imposte è stato effettuato tenendo conto della parziale distribuzione dell'utile dell'esercizio (per l'importo indicato al rigo «dividendi deliberati» dello schema di conto economico): in particolare, gli utili distribuiti sono stati assoggettati all'aliquota del 30% mentre la parte residua è stata tassata ad aliquota piena (40%). A seguire dal 1998 è stata introdotta una imposta addizionale del 5,5% sul reddito imponibile. A luglio di quest'anno il Parlamento ha approvato una sostanziale riforma del sistema fiscale tedesco, riducendo, tra l'altro, al 25% l'aliquota d'imposta sul reddito delle società, senza più distinguere tra utili distribuiti e non distribuiti. Gli effetti della riforma, che entra in vigore dal 1 gennaio 2001, non sono stati considerati.

In **Gran Bretagna**, in linea di principio, gli ammortamenti anticipati relativi ad impianti ed altre immobilizzazioni materiali non sono fiscalmente deducibili. Va, peraltro, rilevato che viene riconosciuta, secondo un diverso criterio, la possibilità di dedurre i costi sostenuti a fronte dell'acquisto e dell'utilizzo dei cespiti. Su questa base gli ammortamenti sono stati considerati deducibili. Le voci «Costi capitalizzati», e costi «rivalutati e svalutati», non sono state prese in considerazione in quanto estranee alla prassi contabile del Regno Unito. La deduzione per crediti inesigibili è ammessa solo a talune condizioni ma qui è stata considerata interamente deducibile. Va inoltre precisato che la voce «altri costi» potrebbe includere elementi negativi di reddito, quali costi di distribuzione e di amministrazione che, sebbene soggetti a limiti di deducibilità, si considerano, ai fini della presente analisi, interamente deducibili. In base alla normativa fiscale britannica, gli accantonamenti sono deducibili solo se effettuati a fronte di futuri costi specifici; nei calcoli si è ipotizzato si assume, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, che essi siano interamente deducibili. Le minusvalenze su partecipazioni sono state considerate interamente deducibili, e le plusvalenze evidenziate in bilancio sono state assoggettate a tassazione. Non è stata considerata la Advanced corporation tax on dividends in quanto tale imposta era dovuta limitatamente ai dividendi pagati prima del 6 aprile 1999.

In **Portogallo** la plusvalenza derivante dalla cessione di beni materiali gode di sgravi d'imposta a condizione che siano soddisfatti taluni requisiti relativamente al reinvestimento del corrispettivo della cessione. Si è assunto che tali plusvalenze fossero, nella fattispecie, interamente imponibili. La legislazione portoghese prevede alcuni limiti alla deducibilità degli accantonamenti per svalutazione di crediti. Peraltro, seguendo le ipotesi adottate, non sono state fatte variazioni in aumento del reddito imponibile. In linea di principio, gli ammortamenti sono deducibili se corrispondono all'effettiva perdita di valore dei beni cui essi si riferiscono. Poiché l'ammortamento viene considerato congruo se corrisponde all'applicazione dei coefficienti ministeriali, ai fini del calcolo delle imposte l'importo relativo agli ammortamenti anticipati è stato «ripreso a tassazione»

In **Spagna**, poiché l'ammortamento viene considerato congruo se corrisponde all'applicazione dei coefficienti ministeriali, ai fini del calcolo delle imposte l'importo relativo agli ammortamenti anticipati è stato «ripreso a tassazione». È stato, inoltre, ipotizzato che nella voce «altri costi» fossero inclusi accantonamenti per rischi, perdite o spese solo probabili e, come tali, non deducibili. Di conseguenza, è stata effettuata una «variazione in aumento» del reddito imponibile in misura pari ad un mezzo dell'importo della partita contabile in esame. La legislazione spagnola prevede un trattamento agevolato per le plusvalenze a condizione che siano soddisfatti taluni requisiti. Ai fini del presente calcolo, si assume che l'importo relativo alle plusvalenze non benefici di tale trattamento agevolato.

Negli **Stati Uniti**, in linea di principio, gli ammortamenti sono deducibili se corrispondono all'effettiva perdita di valore dei beni cui essi si riferiscono. Non esiste l'istituto dell'ammortamento anticipato come configurato nell'ordinamento italiano e pertanto la corrispondente voce di bilancio è stata recuperata a tassazione. Lo «State income tax rate» come applicato sopra (5%) può variare in conseguenza delle scelte localizzative e delle performance d'impresa. La stessa determinazione della base imponibile varia in funzione dei predetti fattori localizzati. Tale imposta è deducibile nel calcolo dell'imposta federale.

benefici sono non sempre facilmente percepibili *ex ante*, è stato determinato ipotizzando reimpiantata nell'attività d'impresa la differenza tra gli utili d'esercizio formati a decorrere dal 31 dicembre 1996 e gli utili distribuiti.

Inoltre, al menzionato risultato, che si realizza sia con riferimento alle aliquote nominali che alle diverse modalità di determinazione della base imponibile, contribuisce in misura rilevante l'Irap, con notevoli scostamenti fra settori e con effetti crescenti al diminuire della redditività delle imprese.

Le ipotesi e gli adattamenti seguiti nel tener conto delle **legislazioni fiscali dei vari paesi** sono sinteticamente riportate nel **box** alla pagina precedente. L'indagine evidenzia che il carico fiscale sulle imprese italiane risulta ancora poco «attraente»: la

variabile fiscale, che certamente rappresenta un rilevante fattore competitivo, non costituisce nel nostro paese un efficace elemento di supporto per lo sviluppo e la crescita delle imprese in un contesto in cui, sempre di più, i fattori esogeni alle imprese, le condizioni «strutturali» del mercato in cui operano, possono rappresentare un importante fattore di successo. Né, tantomeno, tale elemento contribuisce ad alimentare i flussi di investimenti di imprese straniere in Italia.

Attualmente le aliquote effettive dipendono fortemente dall'incidenza dell'Irap, delle «agevolazioni Visco» e della Dit. Come mostrano i dati presentati nel Rapporto del Centro Studi Confindustria, si tratta comunque di un livello ancora molto elevato rispetto alla maggioranza dei paesi europei.

## NOVITA'

## LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER LE PMI

La riforma degli incentivi e i nuovi strumenti 2000/2006 nei diversi settori d'intervento

di Gianni Della Casa

IPSOA Editore, 2001, L. 52000 (€ 26,86)

La maggior parte delle leggi agevolative e dei programmi comunitari di finanziamento alle imprese indicano quale beneficiario preferenziale la piccola e media impresa. Le possibilità a disposizione delle PMI di ottenere finanziamenti a tasso agevolato o a fondo perduto, sono quindi veramente moltissime. Spesso, tuttavia, gli ingenti fondi disponibili restano inutilizzati perché non se ne conosce l'esistenza o perché si ritiene troppo complesso o poco probabile l'ottenimento. Il volume, aggiornato con tutte le ultime novità normative, presenta una raccolta completa degli strumenti di finanziamento

agevolato proponendosi quindi come un'indispensabile guida alla conoscenza e alla selezione delle opportunità più interessanti e funzionali ai propri fabbisogni finanziari.

### Per informazioni o per l'acquisto

Redazione: tel. 02 82476087 - fax 02 82476800

E - mail: [finmisonline@ipsoa.it](mailto:finmisonline@ipsoa.it)

Ufficio vendite: tel. 02 82476464 - fax 02 82476404

Agente Ipsoa di zona: recapito sul sito Internet

[www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)